



**COMUNE DI S.STEFANO QUISQUINA**  
**Agrigento**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL**  
**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

## PARTE I

### SERVIZIO ACQUEDOTTO

#### SOMMARIO

##### TITOLO I

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| NORME GENERALI.....                              |  |
| Art. 1 Ambito di efficacia del Regolamento.....  |  |
| Art. 2 Sistema di distribuzione dell'acqua ..... |  |
| Art. 3 Tipi di fornitura .....                   |  |
| Art. 4 Obblighi degli utenti.....                |  |
| Art. 5 Definizioni.....                          |  |

##### TITOLO II.....

##### FORNITURE PER USO PRIVATO.....

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Art. 6 Soggetti legittimati a sottoscrivere un contratto di fornitura..... |  |
| Art. 7 Richiesta di allacciamento.....                                     |  |
| Art. 8 Casi in cui si può verificare la richiesta di allacciamento .....   |  |
| Art. 9 Preventivo.....                                                     |  |
| Art. 10 Contratto di fornitura.....                                        |  |
| Art. 11 Perfezionamento del contratto di fornitura.....                    |  |
| Art. 12 Recesso dal contratto di fornitura e voltura dell'utenza.....      |  |
| Art. 13 Subentro nel contratto di fornitura.....                           |  |
| Art. 14 Riattivazione dell'utenza idrica.....                              |  |
| Art. 15 Durata del contratto .....                                         |  |
| Art. 16 Divieto di rivendita e di sub-fornitura.....                       |  |

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| FORNITURE PUBBLICHE .....                                    |  |
| Art. 17 Forniture per uso pubblico.....                      |  |
| Art. 18 Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico ..... |  |
| Art. 19 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico ..... |  |

|                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TITOLO III.....                                                                                  |  |
| NORME TECNICHE.....                                                                              |  |
| Art. 20 Norme per l'esecuzione delle derivazioni.....                                            |  |
| Art. 21 Proprietà della condotta stradale e delle tubazioni di derivazione .....                 |  |
| Art. 22 Operazioni di manutenzione e interventi di modifica delle tubazioni di derivazione ..... |  |
| Art. 23 Interruzioni e limitazioni del servizio.....                                             |  |
| Art. 24 Apparecchi di misura.....                                                                |  |
| Art. 25 Posizione e custodia degli apparecchi di misura .....                                    |  |
| Art. 26 Guasti agli apparecchi di misura .....                                                   |  |

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Art. 29 | Irregolare funzionamento del contatore.....                 |
| Art. 30 | Verifica del livello di pressione.....                      |
| Art. 31 | Verbal di posa, rimozione e sostituzione del contatore..... |

#### NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI.....

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Art. 32 | Caratteristiche, responsabilità e collaudi.....                       |
| Art. 33 | Prescrizione.....                                                     |
| Art. 34 | Serbatoi.....                                                         |
| Art. 35 | Modifiche degli impianti idrici privati.....                          |
| Art. 36 | Vigilanza impianti ed apparecchi.....                                 |
| Art. 37 | Responsabilità dell'utente nell'uso e conservazione della derivazione |

#### TITOLO IV .....

#### NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI.....

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 38 | Tariffe in vigore.....                                                           |
| Art. 39 | Fatturazione .....                                                               |
| Art. 40 | Pagamenti e addebiti in caso di ritardato pagamento.....                         |
| Art. 41 | Anticipo o deposito cauzionale .....                                             |
| Art. 42 | Consumi industriali.....                                                         |
| Art. 43 | Addebiti vari.....                                                               |
| Art. 44 | Casi particolari.....                                                            |
| Art. 45 | Tariffe per Uso Zootecnico.....                                                  |
| Art. 46 | Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto |

## PARTE II

### SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

#### SOMMARIO

##### TITOLO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI.....

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| Art. 1 | Oggetto.....                                         |
| Art. 2 | Scopo.....                                           |
| Art. 3 | Definizioni.....                                     |
| Art. 4 | Classificazione degli scarichi in pubblica fognatura |
| Art. 5 | Corretto e razionale uso dell'acqua.....             |

##### TITOLO II.....

##### AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI.....

|        |                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 6 | Criteri generali.....                                                                                                            |
| Art. 7 | Scarichi nuovi e modifica di scarichi esistenti. Autorizzazione ai lavori ....                                                   |
| Art. 8 | Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico e/o richiesta di parere di conformità al regolamento..... |

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TITOLO III .....                                                                                       |  |
| DISCIPLINA DEGLI SCARICHI .....                                                                        |  |
| Art. 9 Scarichi di acque reflue domestiche (classe A).....                                             |  |
| Art.10. Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (classe B).                    |  |
| Art. 11 Scarichi di acque reflue industriali (classe C).....                                           |  |
| Art. 12 Regolamentazione degli scarichi di classe C contenenti sostanze pericolose.                    |  |
| Art. 13 Divieto di diluizione degli scarichi, acque di raffreddamento .....                            |  |
| Art. 14 Accessibilità degli scarichi.....                                                              |  |
| Art. 15 Scarichi da attività sanitaria.....                                                            |  |
| Art. 16 Acque meteoriche e acque di prima pioggia.....                                                 |  |
| Art. 17 Obbligo installazione contatore per approvvigionamenti diversi dal pubblico<br>acquedotto..... |  |
| Art. 18 Impianti di pretrattamento.....                                                                |  |
| Art. 19 Scarichi tassativamente vietati.....                                                           |  |
| Art. 20 Sversamenti accidentali.....                                                                   |  |
| Art. 21 Norme di salvaguardia .....                                                                    |  |

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| TITOLO IV.....                                                                    |  |
| NORME TECNICHE.....                                                               |  |
| Art. 22 Separazione degli scarichi.....                                           |  |
| Art. 23 Fognature private .....                                                   |  |
| Art. 24 Allacciamento alla pubblica fognatura.....                                |  |
| Art. 25 Realizzazione delle opere di nuovo allacciamento alla pubblica fognatura. |  |
| Art. 26 Attivazione dello scarico - sopralluogo tecnico.....                      |  |
| Art. 27 Manutenzione delle fognature private.....                                 |  |

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| TITOLO V.....                                              |  |
| TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE..... |  |
| Art. 28 Conferimenti ammessi e forme di recapito .....     |  |
| Art. 29 Cautele per il trasporto e lo scarico.....         |  |
| Art. 30 Controlli analitici relativi ai conferimenti.....  |  |

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TITOLO VI.....                                                                     |  |
| DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....                                                      |  |
| Art. 31 Tariffa.....                                                               |  |
| Art. 32 Tariffa per le acque reflue domestiche.....                                |  |
| Art. 33 Tariffa per le acque reflue industriali e domestiche assimilate.....       |  |
| Art. 34 Tariffa per i conferimenti a mezzo autobotte ad impianto di depurazione .. |  |
| Art. 35 Addebiti vari.....                                                         |  |

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| TITOLO VII.....                                                                |  |
| CONTROLLO DEGLI SCARICHI E SANZIONI.....                                       |  |
| Art. 36 Accertamenti e controlli.....                                          |  |
| Art. 37 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico ..... |  |
| Art. 38 Danno ambientale.....                                                  |  |
| Art. 39 Sanzioni.....                                                          |  |



DISPOSIZIONI COMUNI.....

Art. 40 Applicabilità del diritto comune.....

Art. 41 Obbligatorietà e decorrenza.....

## NORME GENERALI

### Art. 1 Ambito di efficacia del Regolamento

L'ambito di efficacia del presente regolamento comprende il territorio del comune di S.Stefano Quisquina.

### Art. 2 Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore) dal comune di S.Stefano Quisquina (che d'ora in poi sarà chiamato Gestore o anche Comune).

Nel caso in cui non possa essere usato un allacciamento esistente, in quanto non più conforme alle norme tecniche vigenti, il richiedente dovrà provvedere a richiedere un nuovo allacciamento ed al pagamento delle spese conseguenti.

### Art. 3 Tipi di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per uso pubblico;
- Forniture per uso privato.

Questa ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie:

- a) *Uso domestico* - sono le forniture di acqua potabile utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi effettuati per le unità abitative/e;
- h) *Uso non domestico* - sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, commerciale o del settore terziario;
- e) *Uso zootecnico* - sono le forniture per uso idropotabile destinate ad attività di allevamento di animali dichiarate con idonea documentazione;
- d) *Uso antincendio* - rientra in tale tipologia l'attingimento d'acqua potabile dalla presa all'uopo predisposta per essere utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi. Non è consentito prelevare da queste prese per usi diversi, se non preventivamente autorizzati dal Gestore
- e) *Altri usi:*
  - comunità non aventi scopo di lucro
  - cantieri
  - spettacoli viaggianti

Gli impianti interni alle attività devono essere, di norma, separati in base all'uso. Qualora ciò non sia possibile, l'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuato sulla base dell'uso prevalente. A tale scopo l'utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso. Nel caso prevalga l'uso domestico i vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse, dunque le unità immobiliari non adibite ad abitazione). In tal caso le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di utenza.

Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile.

#### **Art. 4 Obblighi degli utenti**

Gli utenti assumono i seguenti obblighi:

- a) di non rivendere o sub-fornire l'acqua a stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel contratto di fornitura;
- b) di non alterare in qualsiasi modo gli apparecchi di presa e misura, conservandone intatti i sigilli, di dare tempestiva comunicazione al Gestore nel caso di una loro eventuale rottura ed in genere di non commettere alcun abuso nell'utilizzo della fornitura;
- c) di autorizzare, permettere e facilitare in ogni tempo al personale del Gestore l'accesso ai contatori ed a tutti i punti di diramazioni esterne ed interne per controllare l'esatta osservanza del Regolamento. Nei casi e tutte le volte in cui la lettura dei contatori non possa essere eseguita dagli incaricati del Gestore, questi lasceranno una cartolina-avviso agli utenti interessati, invitandoli a eseguire essi stessi detta lettura, secondo le istruzioni contenute nell'avviso stesso. La mancata comunicazione, nel termine di dieci giorni, dei dati di lettura da parte degli utenti interessati, autorizza il Gestore a fatturare un presunto consumo, pari a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio;
- d) di eseguire, alle scadenze stabilite, i pagamenti dovuti con le modalità che saranno indicate dal Gestore;

#### **Art. 5 Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. *Allacciamento*: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti.
2. *Anticipo o deposito cauzionale*: importo versato dall'utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.
3. *Articolazione tariffaria*: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari stabiliti secondo scaglioni di consumo.
4. *Conguaglio*: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.
5. *Contratto di fornitura*: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica ed il Gestore del servizio idrico integrato che impegna al rispetto del presente Regolamento.
6. *Deflusso*: passaggio d'acqua attraverso una tubazione.
7. *Derivazione*: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra.
8. *Disconnettere*: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale.
9. *Disdetta*: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso.
10. *Domiciliazione bancaria o postale*: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale.
11. *Indennizzo automatico*: importo riconosciuto automaticamente all'utente nel caso in cui il gestore non rispetti gli standard minimi di qualità
12. *Limitatore di portala*: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.

all'acqua all'interno della condotta.

14. *Portata istantanea*: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo.
15. *Pozzetto*: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrato.
16. *Presa stradale*: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale.
17. *Punto di consegna*: per utenze singole è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata; per utenze raggruppate servite da un unico contatore è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata; per condomini esistenti serviti da un'unica presa e con contatori posti all'interno del condominio con contratti singoli, il punto di consegna è rappresentato dal contatore generale posto al limite tra proprietà pubblica e privata.
18. *Riattivazione*: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore divisionale che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
19. *Richiesta d'allacciamento*: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
20. *Ripartizione dei consumi*: suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata (e dei relativi costi), rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari che sono sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore.
21. *Sospensione della fornitura*: temporanea chiusura dell'erogazione dell'acqua.
22. *Tipologia d'utenza*: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
23. *Unità immobiliare*: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.
26. *Utenze preesistenti*: utenze trasferite dal precedente gestore alla data di approvazione del presente Regolamento.
27. *Utenze raggruppate*: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari.



## TITOLO II

### FORNITURE PER USO PRIVATO

In questa sezione si dettano le norme relative all'instaurazione del rapporto di utenza.

#### **Art. 6 Soggetti legittimati a sottoscrivere un contratto di fornitura**

Il contratto di fornitura può essere intestato ai seguenti soggetti a seconda dei casi di seguito illustrati:

- a) per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare, il contratto di fornitura è intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa l'immobile a titolo legittimo
- b) per la fornitura dell'acqua ad un immobile, servito da un unico punto di consegna, composto da più appartamenti, il contratto è intestato:
  - nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
  - in caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;

#### **Art. 7 Richiesta di allacciamento**

La fornitura di acqua potabile avviene tramite allacciamento alla rete idrica.

La richiesta di allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Gestore. Le domande di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà, prima dell'inizio dei lavori l'utente dovrà dichiarare il proprio assenso e di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da terzi sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

#### **Art. 8 Casi in cui si può verificare la richiesta di allacciamento**

La richiesta di allacciamento può verificarsi nei seguenti casi:

##### *a) Fornitura su strade canalizzate*

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale) dove già esiste una rete di distribuzione dell'acqua, il Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla fornitura di acqua ed ha diritto alle spese preventivate per l'esecuzione dell'allacciamento. Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del

*b) Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche non canalizzate.*

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale) non provviste di rete di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con le risorse idriche disponibili e con le disponibilità economico-finanziarie dell'Ente.

Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale.

Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà pubblica, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore che dovrà eseguirle nel rispetto delle normative vigenti.

#### **Art. 9 Preventivo**

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura.

Il preventivo avrà validità 30 giorni dalla data di comunicazione all'utente.

#### **Art. 10 Contratto di fornitura**

La fornitura dell'acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E' fatto obbligo all'utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risultino accettati il preventivo ed i relativi corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento.

Eventuali spese di bollo, registrazione, anticipo o deposito cauzionale, inerenti ai contratti, sono a carico degli utenti.

#### **Art. 11 Perfezionamento del contratto di fornitura**

Il contratto di fornitura sarà redatto sugli appositi moduli forniti dal Gestore e sottoscritti dall'utente o dal suo legale rappresentante il quale dovrà dichiarare:

la tipologia della fornitura;

il numero delle singole unità immobiliari interessate;

L'utente, con la firma del contratto di somministrazione, accetta tutte le condizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

#### **Art. 12 Recesso dal contratto di fornitura e voltura dell'utenza**

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione scritta al Gestore, dichiarando la lettura finale nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

La disdetta comporta la chiusura del contatore, la cessazione del rapporto contrattuale, l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione dell'anticipo o deposito cauzionale eventualmente versato.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione: pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale autorizzato dal Gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e danni da chiunque causati.

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare disdice il contratto ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto.

Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza.

In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia il nuovo che il precedente utente; resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento di eventuali bolli, dell'anticipo o deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditato l'eventuale anticipo o deposito cauzionale versato a tale data sullo stesso.

#### **Art. 13 Subentro nel contratto di fornitura**

L'istituto del subentro è riservato al coniuge o alla persona convivente alla data dell'evento che costituisce presupposto del subentro stesso.

Il subentrante che si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto.

#### **Art. 14 Riattivazione dell'utenza idrica**

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto a suo nome.

Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riattivazione della fornitura medesima.

Nel caso in cui le cause di cessazione dell'utenza sono dovute al mancato pagamento delle bollette erogate dal Gestore, l'utente avrà l'obbligo di integrarle con gli interessi nel frattempo maturati.



#### **Art. 15 Durata del contratto**

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta.

Il Gestore in casi speciali, come esposizioni, fiere, spettacoli, cantieri e simili, ha facoltà di concedere l'uso temporaneo dell'acqua, previo pagamento di un corrispettivo in denaro.

#### **Art. 16 Divieto di rivendita e di sub-fornitura**

E' vietata la rivendita o la sub-fornitura a terzi dell'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente ed il pagamento di una penale di cui al successivo Art. 43.

E' fatto altresì divieto di sub-fornitura dell'acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza, di utilizzare gli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto, e di modificarli senza esplicita autorizzazione da parte del Gestore.

Coloro che richiedono nuovi allacciamenti sono obbligati alla separazione contrattuale delle utenze non domestiche, ad esempio destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze domestiche (ad es. appartamenti).

### **FORNITURE PUBBLICHE**

#### **Art. 17 Forniture per uso pubblico**

Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità di carattere comune e per le esigenze connesse alla collettività. Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico:

1. gli edifici e gli impianti comunali destinati a pubblici servizi e quelle, gestite direttamente, alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità;
2. gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra;
3. le fontane e le fontanelle pubbliche.

#### **Art. 18 Realizzazione degli allacciamenti per uso pubblico**

La realizzazione degli allacciamenti è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dei soggetti di cui al precedente art. 17.

I consumi di tali utenze sono misurati da contatori.

#### **Art. 19 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico**

E' rigorosamente vietato:

- a) prelevare acqua da fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli pubblici;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e di innaffiamento dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- e) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per



## **TITOLO III**

### **NORME TECNICHE**

#### **Art. 20 Norme per l'esecuzione delle derivazioni**

Il Gestore determina il diametro ed il punto di derivazione della presa ed i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore dell'utente.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio fino al misuratore è eseguito dal Gestore, direttamente o per mezzo di installatori autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

Per le opere di allacciamento, fino al contatore, l'utente dovrà versare al Gestore quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto se il versamento non è fatto nei tempi e con le modalità stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento. La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegna il Gestore alla fornitura la quale sarà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto.

#### **Art. 21 Proprietà della condotta stradale e delle tubazioni di derivazione**

Le condotte stradali e le tubazioni di derivazione fino al punto di consegna, anche se costruite con il contributo degli utenti, appartengono al patrimonio pubblico. Parimenti le condutture di allacciamento alla rete principale costruite da privati secondo le prescrizioni del Gestore e regolarmente collaudate, appartengono al patrimonio pubblico. Il Gestore avrà sempre diritto di allacciarvi altri utenti sempreché le tubazioni lo consentano e senza con ciò danneggiare i concessionari preesistenti.

Il Gestore ha facoltà di ottenere la servitù di acquedotto per l'estensione della conduttura dell'acqua potabile nelle strade o proprietà private, secondo la normativa vigente.

Il proprietario dell'immobile, dovrà pertanto consentire la posa delle tubazioni di derivazione e sarà inoltre tenuto ad autorizzare l'allacciamento alla rete di distribuzione esterna (pubblica), sia delle unità immobiliari ubicate nella sua proprietà, sia di quelle in proprietà adiacenti od immediatamente confinanti, sottoscrivendo specifico impegno.

#### **Art. 22 Operazioni di manutenzione e interventi di modifica delle tubazioni di derivazione**

Tutte le operazioni necessarie per verifiche, manutenzioni e riparazioni del sistema di distribuzione della rete idrica, dalla presa stradale fino al punto di consegna, sono fatte esclusivamente dal Gestore direttamente ovvero da esecutori autorizzati.

Qualora l'utente richieda modifiche dell'impianto di distribuzione esterna, compreso tra la condotta stradale ed il contatore, e le stesse siano giudicate attuabili dal Gestore, la relativa spesa è a carico dell'utente e le modificazioni sono eseguite dal Gestore direttamente ovvero mediante esecutori autorizzati.

Nel caso in cui l'utente o il proprietario non provvedano al pagamento di quanto

### **Art. 23 Interruzioni e limitazioni del servizio**

Il Gestore garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.

Il Gestore non assume responsabilità per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze conseguente ad eventi di forza maggiore o a eventuali esigenze tecniche connesse al ripristino e/o mantenimento del buon funzionamento del sistema di distribuzione dell'acqua.

Il Gestore può sospendere per giustificati motivi, dando adeguato preavviso, e informando l'utenza e si impegna, nel caso di interruzioni legate ad interventi sulla rete, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, compatibilmente con i problemi tecnici insorti.

Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo limite superiore alle 48 ore, il Gestore dovrà attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle eventuali disposizioni della competente A SL competente per territorio.

In nessuno dei casi sopraesposti l'utente avrà diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.

### **Art. 24 Apparecchi di misura.**

Il Gestore stabilisce il tipo e il calibro degli apparecchi di misura in relazione al tipo della fornitura e al consumo presunto che l'utente è tenuto a denunciare all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura.

Il Gestore ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio, senza l'obbligo di preavvisi; nel caso di variazione di calibro o di potenzialità il Gestore si riserva di addebitare all'utente le spese relative alle sostituzioni necessarie.

### **Art. 25 Posizione e custodia degli apparecchi di misura**

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Gestore e di facile accesso agli incaricati dallo stesso.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori.

A monte ed anche a valle del contatore è collocato, inoltre, a cura del Gestore ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Il Gestore ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore, a spese dell'utente, qualora questo, per modifiche ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, anche in relazione all'art. 22 venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente o qualunque altra operazione da parte sua, destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, daranno luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto, salva ogni azione anche giudiziaria nei confronti dell'utente o comunque del responsabile.

### **Art. 26 Guasti agli apparecchi di misura**

L'utente deve inoltre proteggere il contatore dal gelo o dalle manomissioni, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti, che possono avvenire per qualsiasi causa. E' facoltà del Gestore di effettuare controlli in qualsiasi momento e di imporre più idonea protezione.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, nei casi di danneggiamenti per dolo o incuria sono a carico dell'utente.

#### **Art. 27 Misura dell'acqua**

Il volume di acqua erogata è accertato a mezzo di misuratore .

Il Gestore può inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle proprie disponibilità.

Qualora non fosse diversamente possibile il Gestore potrà collocare un unico misuratore per gli impianti che servono più edifici o unità immobiliari e per le utenze condominiali.

In tali casi deve essere tempestivamente comunicato al Gestore qualsiasi variazione del numero delle unità immobiliari servite.

#### **Art. 28 Verifiche del funzionamento del contatore**

L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore.

Il contatore risulterà idoneo entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%.

Il Gestore procederà, comunque, alla sostituzione del misuratore nel caso in cui lo stesso risulti installato da più di 10 anni e la tolleranza risulti a danno dell'utente.

Il Gestore deve comunicare all'utente per iscritto l'esito della verifica.

#### **Art. 29 Irregolare funzionamento del contatore**

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi nei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

#### **Art. 30 Verifica del livello di pressione**

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o da personale incaricato alla presenza dell'utente previo appuntamento. Qualora venga verificata la non regolarità del livello di pressione, il Gestore interverrà a proprie spese per garantire lo standard di qualità del servizio.

#### **Art. 31 Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore**

All'atto della messa in opera, rimozione o sostituzione dell'apparecchio misuratore è redatto un verbale: in tale verbale sono menzionati il tipo di apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola, il consumo registrato nonché il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.



L'utente può richiedere lo spostamento o la sostituzione del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal Gestore o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l'obbligo per l'utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

## **NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

### **Art. 32 Caratteristiche, responsabilità e collaudi**

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata (tubazioni, sistemi di disconnessione idraulica, serbatoi, pompe, autoclavi, valvole e simili) hanno inizio dopo il contatore.

L'utente ha la piena responsabilità civile e penale della costruzione e manutenzione degli impianti di distribuzione interna, la cui messa in opera è a sua totale cura e spesa e deve avvenire nel rispetto delle norme di buona tecnica. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi dalla distribuzione dell'acqua potabile.

Il Gestore non ha responsabilità per i danni che potranno derivare agli impianti dell'utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione.

Il Gestore si riserva inoltre di procedere al cambio di pressione al punto di consegna, con criterio discrezionale ed insindacabile, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l'efficienza del servizio.

In tal caso il Gestore ne darà avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.

### **Art. 33 Prescrizione**

All'utente non è consentito collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o comunque commiste a sostanze estranee.

Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

### **Art. 34 Serbatoi**

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Tali serbatoi, realizzati possibilmente al di sopra del piano di campagna, dovranno avere caratteristiche di costruzione tali da consentire con facilità le operazioni di svuotamento e sanificazione, dovranno essere dotati di sistema di spurgo e realizzati in materiali idonei al contatto con gli alimenti.



### **Art. 35 Modifiche degli impianti idrici privati**

Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d'accumulo, di cui ai precedenti Artt. 33 e 34, dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua.

Il Gestore si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.

In caso di inadempienza il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora si tratti di modifiche atte ad avere un migliore afflusso dell'acqua, il Gestore declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione nel caso esse non siano eseguite.

### **Art. 36 Vigilanza impianti ed apparecchi**

Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dalla stesso incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio secondo quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore. Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 60 giorni.

### **Art. 37 Responsabilità dell'utente nell'uso e conservazione della derivazione**

L'utente deve usare tutta la diligenza, anche adottando adeguate misure protettive, perché siano preservati da manomissioni, da danneggiamenti e guasti, anche per effetto del calore e del gelo, le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Gestore.

L'utente è tenuto a rimborsare le spese di riparazione per i danni provocati per sua colpa e per l'inosservanza di quanto sopra.

L'utente è altresì tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a mantenere gli impianti di distribuzione interna in stato di buona conservazione ed in ogni caso nell'originario stato di idoneità che ha determinato l'ottenimento della fornitura nel rispetto delle condizioni poste al precedente art. 15.

Il Gestore non può essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

## TITOLO IV

### NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

#### **Art.38 Tariffe in vigore**

Le fatture vengono emesse tenendo conto del canone fisso, dei diritti fissi, delle spese di recapito, delle spese gestionali, della eventuale eccedenza rispetto al minimo contrattuale fissato nella determinazione delle tariffe, dell'iva prevista per legge oltretutto di eventuali penalità e arretrati e di quant'altro sia dovuto dall'utente.

Le tariffe in vigore sono quelle deliberate con apposito atto in prima istanza dal Consiglio Comunale e in seguito dalla Giunta ai sensi del Regolamento Generale dei Servizi.

#### **Art. 39 Fatturazione**

L'acqua è fatturata all'utente in ragione del consumo indicato dal contatore oppure del consumo presumibile. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Il Gestore può emettere nel corso dell'anno bollette di acconto o di anticipo sul consumo. Dopo la lettura del contatore sarà effettuato il conguaglio addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo indicato dal contatore e quello presunto addebitato con le bollette di acconto o di anticipo.

I consumi di acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'utente, mentre per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia di utenza contrattuale di appartenenza.

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al Gestore o ad un suo incaricato, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo d'acconto.

Qualora l'impossibilità di eseguire la lettura del contatore per fatto imputabile all'utente si verifichi per 2 volte di seguito, potrà essere disposta la sospensione dell'utenza previo invio di lettera raccomandata A/R.

La riapertura del contatore potrà in tal caso effettuarsi soltanto dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi accertati e delle spese sostenute dal Gestore.

L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre, salvo errori ed omissioni, ed il relativo pagamento non libera l'utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati, e quindi non pagati, o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.

In caso di elevate dispersioni di acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza del medesimo ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte evidenziate da consumi anomali, il Gestore prevede adeguate modalità di agevolazione.

#### **Art. 40 Pagamenti e addebiti in caso di ritardato pagamento**

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con i tempi indicati sulle fatture stesse.

dell'utente e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi fatturati particolarmente consistenti.

Qualsiasi opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata al Gestore entro il termine di pagamento indicato nella fattura. Per i casi in cui l'errore di fatturazione segnalato dall'utente, sia riconosciuto dal Gestore, la rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso sono effettuati con la fattura successiva.

Nei casi di ritardato pagamento della fattura, il Gestore applica gli interessi di mora, previsti per legge, addebitandoli sulla successiva fattura.

Trascorsi 30 giorni di calendario dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento il Gestore provvederà ad inviare all'utente mediante raccomandata A/R gli estremi o la copia delle fatture non pagate con il preavviso di chiusura informandolo delle modalità per evitare la sospensione.

Trascorsi altri 30 giorni di calendario dal preavviso, senza che sia intervenuto il pagamento, è prevista la sospensione del servizio.

Il ripristino della fornitura avverrà una volta eseguito il pagamento comprensivo di tutte le spese sostenute dal Gestore.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni comunque derivanti dalla sospensione dell'erogazione nè può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Nel periodo d'interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l'addebito della quota fissa.

#### **Art. 41 Anticipo o deposito cauzionale**

All'atto della stipula del contratto di fornitura l'utente deve versare un anticipo o deposito cauzionale, infruttifero, che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'utente stesso.

Tale importo sarà calcolato per ogni unità immobiliare e sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze proprie del Comune.

Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale all'atto della stipula del contratto non sarà richiesto alcun anticipo o deposito o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto l'importo sarà rimborsato nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa. Qualora venga revocata la domiciliazione bancaria o postale sarà provveduto all'addebito dell'anticipo o deposito cauzionale con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca.

Per le utenze relative alle attività produttive (industriali, agricole, artigianali, commerciali ecc.) sia continuative che stagionali, deve essere stabilito in contratto, la quota di disponibilità impegnata, in rapporto alle reali necessità, secondo valori standard stabiliti dal Gestore. Per le attività stagionali, il contratto annuale può essere a doppio impegno (es. estate/inverno).

Il Gestore potrà richiedere sia la quota dovuta per la disponibilità impegnata ed al corrispettivo per l'acqua effettivamente utilizzata da conteggiarsi applicando le tariffe stabilite sulla base del consumo a contatore, sia una quota fissa mensile. Per le nuove utenze l'anticipo o deposito cauzionale sarà calcolato in base a consumi valutati in via presuntiva in relazione agli usi dichiarati e alla tipologia di utenza. Per le utenze in atto e per quelle riattivate l'anticipo o deposito cauzionale potrà essere calcolato sulla base dei consumi storici.

In caso di cessazione del rapporto di utenza tale importo sarà rimborsato con l'ultima



pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

#### **Art. 42 Consumi industriali**

E' facoltà del Gestore:

- a) di stabilire, nel caso di impianti industriali, un consumo massimo per ogni concessione e fissare le modalità da seguire per il prelevamento dell'acqua;
- b) di fissare per le grandi concessioni, uno specifico impegno contrattuale determinato caso per caso

#### **Art. 43 Addebiti vari**

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) anticipo o deposito cauzionale (Art.41 del Regolamento);
- b) addebiti per interessi di ritardato pagamento (Art.40 del Regolamento);
- c) addebito per rivendita o sub-fornitura a terzi dell'acqua erogata dal Gestore (art. 16 del Regolamento);
- d) costi di allacciamento;
- e) spese per estensione utenza
- f) corrispettivo per le vulture dell'utenza;
- g) corrispettivo per chiusura/riapertura del contatore.

#### **Art. 44 Casi particolari**

Il Gestore a richiesta dell'utente, può concedere per uno stesso stabile, esercizio, ecc., più di una utenza; in tal caso, per ognuna di esse si farà distinto contratto di somministrazione e non sarà ammessa compensazione per i consumi effettivi delle singole prese.

Può inoltre, sempre a totale spesa del richiedente, concedere lo spostamento del punto di consegna.

Su richiesta dell'utente può essere stipulata convenzione con il Gestore per la lettura e la fatturazione in acconto dei misuratori divisionali privati; in tale evenienza è dovuta al Gestore una quota fissa stabilita nella convenzione.

Il volume da fatturare sarà in ogni caso quello accertato dal contatore del Gestore.

Nel caso che nel tratto di rete sia installato un contatore "generale" la differenza fra il consumo rilevato dallo stesso e la somma dei suoi derivati sarà equamente suddivisa.

Nel caso il contatore generale sia del tipo "a diffalco" la sopraddebita differenza sarà fatturata all'intestatario del contratto del contatore generale.

#### **Art. 45 Tariffe per Uso Zootecnico**

L'individuazione dell'attività di allevamento degli animali, per essere considerata categoria particolare di utenza, deve essere comprovata dall'iscrizione - come allevatori di animali - alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente nel territorio o ad altro elenco ufficiale equipollente per l'attività. All'atto della presentazione della domanda intesa ad usufruire dell'agevolazione, l'allevatore dovrà indicare il numero e la specie di animali allevati. Il diritto alla riduzione tariffaria inizierà dal periodo di fatturazione successivo alla data di presentazione della domanda documentata sempreché l'acqua fornita, sia misurata da un contatore ad uso specifico. Il Gestore si riserva il diritto di accertare la congruità dei consumi in rapporto alla dimensione dell'allevamento e di eseguire



di consegna - con l'installazione di un ulteriore contatore ad uso esclusivo dell'allevamento.

#### **Art. 46 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto**

Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, impegnandosi comunque ad informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (Art. 12 e Art. 13 del presente Regolamento);
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto (Art. 10 del presente Regolamento);
- e) prelievi abusivi (Art.4 e Art.24 del presente Regolamento);
- d) cessione dell'acqua a terzi (Art. 16 del presente Regolamento);
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata;
- f) opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore;
- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno del Gestore
- h) in caso di pericolo per persone o cose;
- i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso ;
- j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (Art.40 del presente Regolamento)

## **PARTE II**

### **SERVIZIO FORNITURA E DEPURAZIONE**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 Oggetto**

La seconda parte del presente regolamento ha per oggetto:

- la definizione delle norme tecniche generali di allacciamento e di uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria e la gestione del relativo impianto di depurazione;
- il procedimento di autorizzazione o ammissione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
- le procedure per il controllo degli scarichi che si immettono in pubblica fognatura per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, e gli accertamenti in materia tariffaria;
- la definizione dei limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali in

scarichi delle pubbliche fognature;

- la disciplina dei conferimenti di rifiuti liquidi e delle acque reflue autotrasportate;
- la disciplina della gestione amministrativa dell'utenza.

## **Art. 2 Scopo**

Si intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi che recapitano nelle pubbliche fognature, nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale al fine di:

- garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;
- proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
- garantire che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue rispettino i limiti di accettabilità stabiliti dall'autorità competente e che non abbiano conseguenze negative sull'ambiente;
- garantire che il trattamento dei fanghi non venga intralciato e che questi possano essere smaltiti senza pericolo ed in modo accettabile dal punto di vista ambientale;
- promuovere e favorire soluzioni tecniche di risparmio idrico e di riutilizzo dell'acqua al fine di ottimizzare l'uso della risorsa idrica;
- garantire che le acque reflue domestiche, industriali e meteoriche vengano smaltite mediante modalità tali da assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie, ovvero tali da allontanare e rendere innocue le popolazioni microbiche e le sostanze patogene e potenzialmente patogene; garantire un benessere respiratorio e olfattivo; evitare, prevenire e ridurre l'inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, delle reti acquedottistiche, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia (inquinamento indiretto), garantire dal rischio infettivo diretto (fognature a cielo aperto e rigurgiti) e dal rischio chimico.

## **Art. 3 Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

1. *rete fognaria* il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane. La collocazione della fognatura di norma deve essere tale da permettere la raccolta per gravità e senza sollevamenti di acque reflue provenienti da utenze site a quota 0,5 m sotto il piano stradale e deve di norma seguire le prescrizioni del P.A.R.F.;
2. *fognature separate* la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
3. *scarico in fognatura* qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide o comunque convogliabili in rete fognaria;
4. *acque reflue domestiche* acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
5. *acque reflue industriali* qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
6. *scarico in fognatura* qualsiasi immissione diretta in fognatura di acque reflue

domestiche;

8. *scarico di classe C* qualsiasi scarico in fognatura di acque reflue industriali;

9. *scarico indiretto* qualsiasi scarico in fognatura attraverso uno o più tratti di fognatura non pubblica;

10. *acque reflue urbane* acque reflue domestiche o miscuglio di acque reflue domestiche, di acque industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

11. *allacciamento alla pubblica fognatura* la canalizzazione di fognatura posta tra il pozzetto di campionamento o ispezione interno alla proprietà al pozzetto di allacciamento pubblico o all'inserzione nella pubblica fognatura. In assenza di pozzetto di ispezione/campionamento al limite di proprietà, si considera allacciamento fognario il tratto di fognatura di collegamento posto su area pubblica o di uso pubblico;

12. *fognatura privata* complesso di opere, interne alle aree private, atte a raccogliere, pre-trattare e convogliare gli scarichi di edifici ad uso di una singola proprietà o di più proprietà;

13. *fognatura pubblica* complesso di opere atte a raccogliere e convogliare le acque reflue urbane. La fognatura pubblica è in genere collocata su suolo pubblico. Può essere collocata su suolo privato o di uso pubblico. In tale condizione il suolo privato o privato di uso pubblico è gravato da servitù di pubblica fognatura;

14. *agglomerato* area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale:

#### **Art. 4 Classificazione degli scarichi in pubblica fognatura**

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, gli scarichi in pubblica fognatura sono distinti in tre classi contrassegnate dalle lettere **A, B e C**.

Sono ascrivibili alla classe A:

gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche, e cioè quelle derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. A tal proposito si considerano acque reflue domestiche, quelle derivanti dalle seguenti attività:

residenziale;

alberghiera;

di ristorazione;

turistica;

sportiva;

ricreativa;

scolastica con scarichi provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense; produttiva e commerciale, con scarichi provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense (anche commercio al dettaglio con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa);

prestazioni di servizi con scarichi provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense



all'utenza residenziale.

Sono ascrivibile alla classe **B**:

gli scarichi in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche in base all'art. 28 comma 7 del D. gs 152/99:

le acque reflue provenienti da imprese o impianti di cui alle lettere a), b), e) e d) art. 28 comma 7 D.Lgs 152/99(°);

le acque reflue non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, ed aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ai sensi della normativa vigente.

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità;

Sono ascrivibili alla classe **C**:

gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue non assimilabili alle domestiche.

**Art. 5 Corretto e razionale uso dell'acqua**

Gli utenti del servizio di fognatura **sono** tenuti a rispettare, fin dalla data di attivazione dello scarico, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua adottando le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo;

## **TITOLO II**

### **AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI**

#### **Art. 6 Criteri generali**

Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche (classe A e B) sono ammessi in pubblica fognatura previa verifica di conformità alle norme tecniche del presente Regolamento.

Gli scarichi di acque reflue industriali (classe C) in pubblica fognatura, devono essere preventivamente autorizzati. Ai sensi dell'art. 45 comma 6 del D.Lgs 152/99 la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico è del Comune. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio, ed il rinnovo dovrà essere richiesto un anno prima della scadenza della medesima. Il provvedimento di autorizzazione contiene le prescrizioni specifiche ed i limiti di accettabilità dello scarico, secondo quanto disposto dal D. Lgs 152/99 e successive mod. e int. e dal presente Regolamento. Nel provvedimento possono essere inseriti anche limiti relativi a parametri non contemplati dal D. Lgs 152/99, qualora venga accertata la presenza nello scarico di sostanze potenzialmente dannose per le strutture fognarie, per l'impianto di depurazione o per gli operatori.

#### **Art. 7 Scarichi nuovi e modifica di scarichi esistenti. Autorizzazione ai lavori**

L'attività di costruzione o messa in opera delle opere fognarie (realizzazione di nuovi scarichi all'interno di edifici, di impianti di ventilazione degli stessi, posa di vasche e pozzetti e relative colonne di esalazione, posa di collettori di scarico esterni agli edifici, realizzazione di allacciamenti alle pubbliche fognature, nonché realizzazione di impianti di pretrattamento di acque reflue industriali) a servizio di fabbricati residenziali o attività di qualsiasi tipo, è assoggettata alla norme di edilizia ed urbanistica.

Il Comune nella fase istruttoria degli atti di competenza verificherà che per le opere fognarie sia stato richiesto il parere di conformità all'Ente gestore, e ne recepirà le eventuali prescrizioni in fase di adozione del provvedimento. Ad ultimazione dei lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento, trasformazione, ecc. il direttore dei lavori trasmetterà al Comune una dichiarazione attestante la regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni, e l'attivazione dello scarico. In alternativa il proprietario dell'insediamento o il legale rappresentante dell'attività potranno richiedere al Comune un sopralluogo tecnico per la verifica di conformità delle opere.

#### **Art. 8 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico e/o richiesta di parere di conformità al regolamento**

La domanda di autorizzazione o la richiesta di parere di conformità deve contenere le informazioni e gli elaborati tecnici firmati da un progettista abilitato secondo quanto

## TITOLO III

### DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

#### **Art. 9 Scarichi di acque reflue domestiche (classe A)**

Gli scarichi di acque reflue domestiche (classe A) sono sempre ammessi nelle reti fognarie nel rispetto delle norme tecniche previste dal presente Regolamento.

I proprietari degli immobili e/o i titolari di attività che intendono attivare nuovi scarichi o modificare gli esistenti, presentano al Comune richiesta di parere di conformità.

Il parere di conformità rilasciato dal Comune, si intende sempre valido a condizione che non intervengano modifiche al progetto di fognatura approvato, cambi di destinazione d'uso, oppure, per gli insediamenti diversi dall'uso residenziale, a condizione che non intervengano variazioni di titolarità dell'attività o variazioni dei cicli di lavorazione.

Gli scarichi di acque reflue domestiche (classe A) sono ammessi in deroga alle norme tecniche riportate nel presente Regolamento, quando provengono da immobili posti in agglomerati urbani, prospicienti strade, sprovvisti di aree scoperte di pertinenza o quando dette aree non sono fruibili per la posa delle fognature, ed a condizione che la pubblica fognatura sia dotata di impianto di trattamento terminale.

In tali situazioni, sono ammessi allacciamenti di acque reflue domestiche non pretrattate, o se tecnicamente possibile, sottoposte a pretrattamenti semplificati previa autorizzazione Comunale alla posa su suolo pubblico dei manufatti; quando l'edificio è dotato di separate colonne di scarico, dovrà essere comunque assicurata la posa di separati pozzetti sifonati rispettivamente per gli scarichi delle cucine e dei bagni.

La deroga è ammessa anche per gli scarichi di acque reflue industriali **assimilate** alle domestiche, a condizione che il depuratore pubblico abbia idonea capacità depurativa.

Il Sindaco anche su proposta degli organi preposti alla tutela igienica ed ambientale, può emanare specifiche ordinanze allo scopo di:

- sopprimere i pozzi neri o fosse settiche ritenute pericolose per la salute dei cittadini;
- far allacciare alla pubblica fognatura scarichi immessi in altri corpi recettori;
- imporre la modifica o la ricostruzione delle fognature private igienicamente o funzionalmente non idonee.

Le ordinanze di cui sopra, a seconda della gravità e dei rischi per la salute pubblica o per l'ambiente, disporranno l'esecuzione d'ufficio a carico degli obbligati delle opere non realizzate nei termini prescritti, oppure la revoca dell'abitabilità/agibilità. Nelle località servite da pubbliche fognature il Comune, previo parere degli organi preposti alla tutela igienica ed ambientale, può autorizzare, con atto motivato, scarichi che non recapitano nella pubblica fognatura, nel rispetto della normativa regionale e statale in materia, in relazione alle difficoltà tecniche dell'allacciamento, alle soluzioni alternative possibili ed all'impatto ambientale dello scarico in recapiti diversi dalla pubblica fognatura.

#### **Art. 10 Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (classe B)**



ricevente ed il depuratore terminale.

A tal fine i titolari delle attività che debbano attivare nuovi scarichi, modificare gli esistenti, o trasferire l'attività, presenteranno al Comune la richiesta di parere di conformità allo scarico e di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche.

#### **Art. 11 Scarichi di acque reflue industriali (classe C)**

Gli scarichi di acque reflue industriali (classe C) sono ammessi in pubblica fognatura, previa autorizzazione comunale alle seguenti condizioni:

1. devono essere idraulicamente compatibili con la fognatura ricevente e con l'impianto di depurazione terminale;
2. se recapitano in fognatura non allacciata ad impianto di depurazione devono essere dotati di impianto di trattamento idoneo a conseguire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi in acque superficiali. Il Gestore del servizio ha facoltà, quando vi sia la necessità di garantire la qualità dello scarico della fognatura ricettrice, anche di fissare limiti di accettabilità restrittivi;
3. se recapitano in pubblica fognatura allacciata ad impianto di depurazione, sono ammessi entro i limiti di accettabilità fissati nella tabella allegata al presente Regolamento, da conseguirsi con specifici impianti di pretrattamento adeguati alle esigenze del singolo scarico.

L'autorizzazione allo scarico conterrà le specifiche prescrizioni, i limiti di accettabilità previsti, le condizioni di controllo dello scarico, ed ogni altra condizione, comprese le norme di salvaguardia.

Il Gestore del servizio o altra Autorità competente al controllo ha la facoltà di richiedere l'installazione, a spese dei titolari delle attività, della strumentazione e degli accessori richiesti per misurare il volume dello scarico e/o per il controllo automatico della qualità dello scarico. Gli strumenti dovranno risultare facilmente accessibili dalla pubblica via e convenientemente protetti, nonché mantenuti in perfetto stato d'uso.

#### **Art. 12 Regolamentazione degli scarichi di classe C contenenti sostanze pericolose**

Gli scarichi di sostanze pericolose in pubblica fognatura sono regolamentati in base alle disposizioni dell'articolo 34 D.Lgs 152/99 ed al D.M. n. 367 del 6/11/2003 alle quali il regolamento rimanda per quanto non espressamente indicato, e si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 D.Lgs. 152/99 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze o di quelle individuate all'allegato A del D.M. 367 del 6/11/2003.

Gli scarichi in pubblica fognatura dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dal D.Lgs 152/99 e s.m.i.; in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, potranno essere fissati limiti di accettabilità più restrittivi di quelli indicati al precedente comma.

#### **Art. 13 Divieto di diluizione degli scarichi, acque di raffreddamento**

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio, o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 17 e 18 della Tab. 5 All. 5 D.Lgs. 152/99 e s.m.i. In sede

particolare prima della loro confluenza nello scarico generale, e/o, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, o impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento. L'immissione degli scarichi di acque di raffreddamento o impiegate per la produzione di energia nella rete fognaria interna, è ammessa di norma a valle del pozzetto di campionamento. Qualora detto scarico sia separato dallo scarico generale dello stabilimento, lo stesso è soggetto a specifica autorizzazione.

#### **Art. 14 Accessibilità degli scarichi**

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente, nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto per gli scarichi di sostanze pericolose, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nella fognatura. Nel caso di scarichi indiretti la misurazione si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nella fognatura privata ad uso comune. Allo scopo i titolari di scarichi di classe B o C dovranno installare un idoneo pozzetto di campionamento.

In caso di acque reflue industriali (classe C) è comunque obbligatoria l'installazione a cura e spese del proprietario di idonei contatori per la misurazione delle acque reflue scaricate secondo le modalità stabilite dal gestore.

#### **Art. 15 Scarichi da attività sanitaria**

Gli scarichi di acque reflue di classe A o B o C derivanti da attività sanitaria, limitatamente agli insediamenti utilizzati per il ricovero o la cura di pazienti affetti da patologie infettive, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione oltre ad eventuali altri trattamenti per il rispetto dei limiti di accettabilità tabellari quando previsti.

La prescrizione si applica, se disposta dall'organo competente alla tutela igienica e sanitaria.

#### **Art. 16 Acque meteoriche e acque di prima pioggia**

Ai fini della prevenzione dei rischi idraulici il Gestore del servizio può richiedere che le superfici esterne, possano essere lasciate permeabili alle acque meteoriche e utilizzate per la ricarica delle falde o che siano allontanate mediante scarico in acque superficiali, o che siano sottoposte, prima dell'immissione in fognatura a particolari prescrizioni. In tali situazioni la pavimentazione delle aree esterne sarà realizzata con materiali permeabili, e con l'impiego di tecniche che assicurino un buon grado di assorbimento dei terreni.

In tutti i casi le acque meteoriche provenienti dai pluviali devono essere disperse in superficie, allo scopo di rallentare il deflusso verso la pubblica fognatura e di limitare i picchi di portata massime in pubblica fognatura. Eventuali allacciamenti in deroga, ancorché accettati dal Gestore, non comportano alcuna responsabilità per il Gestore stesso, anche in caso di allagamento.

E' vietato l'allacciamento alla pubblica fognatura delle acque meteoriche raccolte da rampe di accesso a seminterrati a quota inferiore alla suddetta pubblica fognatura.

Il Gestore del servizio può altresì richiedere che le superfici adibite a depositi di materiali o a svolgimento di attività, ove sia presente il rischio di deposizione di sostanze pericolose o sostanze che creano pregiudizio per la qualità dello scarico terminale della fognatura pubblica nei corpi idrici ricettori, siano rese impermeabili e



#### **Art. 17 Obbligo installazione contatore per approvvigionamenti diversi al pubblico acquedotto**

Gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, per usi diversi dall'irrigazione di orti e/o giardini, sono tenuti ad installare e garantire il buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate ritenuti idonei dal Gestore del servizio, ed alla denuncia annuale della quantità di acqua prelevata.

Tali contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore del servizio che verifica l'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e procede poi all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare al Gestore del servizio eventuali guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere al personale del Gestore del servizio la sua riapposizione a riparazione avvenuta.

In caso di inottemperanza agli obblighi del presente articolo il Comune potrà emettere specifiche ordinanze, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme, per mancata ottemperanza alla prescrizione dell'autorizzazione allo scarico.

#### **Art. 18 Impianti di pretrattamento**

Il Gestore del servizio può prescrivere agli utenti, in conformità della disciplina regionale ed ai sensi dell'art. 33 D. Lgs 152/99, adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli utenti, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Gestore del servizio.

Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore del servizio. La disattivazione per lavori di manutenzione, deve essere concordata preventivamente con il Gestore del servizio cui va formalmente comunicata la data dell'intervento. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell'impianto.

#### **Art. 19 Scarichi tassativamente vietati**

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento, è tassativamente vietato scaricare in fognatura i seguenti reflui:

1. benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
2. petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
3. sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
4. sostanze tossiche che, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, possano costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
5. reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione;



comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10° C e i 38° C, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

7. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;

8. reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

9. reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto alla manutenzione o per l'ambiente.

#### **Art. 20 Sversamenti accidentali**

Il titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione nel caso di sversamenti accidentali in fognatura di qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente articolo 19 allo scopo di rendere possibile la tempestiva adozione da parte del Gestore del servizio di tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti dannosi dell'incidente.

#### **Art. 21 Norme di salvaguardia**

Le eventuali interruzioni del funzionamento degli impianti di sollevamento nonché le interruzioni del servizio dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo al Gestore del Servizio.

Per gravi ragioni di pubblico interesse, il Comune può rifiutare l'autorizzazione di nuovi scarichi provenienti da insediamenti industriali (classe C), ovvero revocare l'autorizzazione di quelli esistenti qualora, per la loro qualità e/o quantità, costituiscano pregiudizio per il buon funzionamento degli impianti di depurazione.

## TITOLO IV

### NORME TECNICHE

#### **Art. 22 Separazione degli scarichi**

Nella progettazione delle nuove urbanizzazioni e delle fognature private le reti di raccolta delle acque bianche e nere devono essere separate, salvo diverse prescrizioni o deroghe consentite dal Gestore del Servizio idrico integrato. In caso di rischi di sovraccarico idraulico alle pubbliche fognature, il Gestore del servizio può prescrivere:

- lo smaltimento delle acque meteoriche per dispersione nelle aree private scoperte: in tali situazioni il Gestore del servizio può anche richiedere, che la pavimentazione delle aree cortilive venga realizzata con materiali e tecniche che consentano il drenaggio delle acque piovane attraverso il terreno;
- l'installazione di sistemi di sicurezza anti-riflusso sulle fognature nere private: la manutenzione di tali sistemi è a carico del titolare dello scarico; conseguentemente il Gestore del servizio non risponde dei danni dipendenti dal malfunzionamento dei dispositivi suddetti.

E' fatta salva la facoltà del Sindaco di emettere ordinanze di separazione degli scarichi esistenti quando si renda necessario limitare l'afflusso di acque meteoriche in tratti fognari con limitata portata idraulica, o quando sia necessario regolamentare la qualità dello scarico per il corretto funzionamento dell'impianto di trattamento terminale.

#### **Art. 23 Fognature private**

Le fognature private (opere fognarie all'interno delle proprietà) saranno realizzate a cura e spese della parte interessata, la quale resterà unica responsabile nei confronti del Gestore del servizio e di terzi per qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori, e durante l'utilizzo delle condotte. Le fognature private saranno realizzate con utilizzo di materiali e tecniche conformi alle norme igieniche e sanitarie e con le seguenti prescrizioni:

1. l'ubicazione dei pozzetti di sedimentazione, di raccordo, degrassatori, etc. e delle vasche tipo Imhoff deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno un metro dai muri di fondazione, e non meno di dieci metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo siano agevoli e non rechino fastidio; in eventuali casi di comprovata impossibilità di rispettare tali condizioni, dovrà comunque essere garantita la salubrità e l'igienicità;
2. le canalizzazioni interrate non dovranno di norma essere collocate sotto le superfici edificate. Esse saranno realizzate per tratti rettilinei raccordati, nei punti di cambiamento di direzione e nei punti di innesto in altre condotte, tramite pozzetti di ispezione;
3. le canalizzazioni interrate dovranno essere dotate di pozzetti rompi-tratta ispezionabili, posati a distanza non superiore a 25 m;

leggi e comunque ad una distanza minima di 50 cm., sia orizzontalmente che verticalmente rispetto alle condotte di allacciamento. Restando sottinteso che l'estradosso di queste ultime dovrà risultare al di sotto del piano di posa delle condotte idriche; quando non sia possibile mantenere le distanze desiderate dalle fognature è necessario che la condotta dell'acquedotto sia protetta con apposito manufatto (controtubo) che impedisca alle eventuali perdite della tubazione fognante di raggiungere il condotto potabile;

5. è vietata l'installazione di qualsiasi manufatto che metta in comunicazione la rete idrica e la rete fognaria, anche se provvisto di valvola di non ritorno sulla rete idrica;

Le fognature private dovranno inoltre essere realizzate in conformità alle norme tecniche di seguito indicate, atte a garantire il corretto funzionamento delle fognature e dei depuratori pubblici, ad assicurare il regolare deflusso degli scarichi privati, e ad evitare allagamenti delle proprietà per rigurgiti dei collettori pubblici. Le fognature private saranno quindi:

a) dimensionate in accordo col gestore. Le fognature nere avranno pendenza  $>$  al 3‰;

b) dotate di pozzetto di ispezione sifonato, posto in proprietà privata a distanza massima di 2 metri dalla proprietà pubblica, nel caso di scarico indiretto, attraverso collettori privati ad uso comune, il pozzetto di ispezione sarà collocato immediatamente a monte del raccordo dello scarico privato al collettore comune. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto ispezionabile ed accessibile per i controlli e le manutenzioni dell'allacciamento da parte del Gestore del servizio.

I terreni privati o privati ad uso pubblico nei quali sono collocate pubbliche fognature sono assoggettati a servitù di fognatura estesa su una fascia di terreno della larghezza di metri 4 posta a cavaliere ed in asse alla tubazione sottostante. E' vietato edificare, porre a dimora essenze arboree di qualsiasi genere, collocare manufatti e/o impianti nella fascia assoggettata a servitù, salvo autorizzazione dell'Ente Gestore.

In caso di vendita, permuta, costituzione di altre servitù a carico della fascia asservita, la proprietà si obbliga a trasferire al nuovo proprietario l'onere del rispetto dei vincoli connessi con la servitù di fognatura esistente.

#### **Art. 24 Allacciamento alla pubblica fognatura**

Gli allacciamenti alla fognatura pubblica dovranno prevedere i seguenti accorgimenti:

1. il diametro delle condotte di allacciamento degli edifici residenziali non dovrà, in genere, eccedere la dimensione di mm. 160 per fognatura di tipo nero e mm. 200 per fognature di tipo bianco o misto; Per gli insediamenti industriali si farà riferimento al calcolo di portata idraulica;

2. le condotte di allacciamento alla fognatura in sede stradale dovranno avere esclusivamente andamento rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all'asse della fognatura stradale;

3. le condotte di allacciamento saranno inserite nel pozzetto di allacciamento a quota superiore all'estradosso del collettore fognario. In caso di impossibilità tecnica a mantenere tale quota l'allacciamento potrà essere realizzato a quota diversa, purché non inferiore al normale livello di scorrimento nella pubblica fognatura, ed a condizione che sul tratto terminale del collettore privato sia installata, a cura della proprietà, una valvola di non ritorno;

4. quando la fognatura privata è realizzata a quota inferiore al livello di scorrimento



con l'Agenzia di Ambito. La manutenzione di tali sistemi è a carico del titolare dello scarico; conseguentemente il Gestore del servizio non risponde dei danni dipendenti dal malfunzionamento dei dispositivi suddetti.

5. Il Gestore ha facoltà di ottenere la servitù per l'estensione delle condutture della rete fognaria nelle strade o proprietà private, secondo la normativa vigente. Il proprietario dell'immobile, dovrà pertanto consentire la posa delle tubazioni e sarà inoltre tenuto ad autorizzare l'allacciamento alla rete fognaria esterna (pubblica), sia delle unità immobiliari ubicate nella sua proprietà, sia di quelle in proprietà adiacenti od immediatamente confinanti, sottoscrivendo specifico impegno.

#### **Art. 25 Realizzazione delle opere di nuovo allacciamento alla pubblica fognatura**

Gli allacciamenti nuovi alla pubblica fognatura a partire dal pozzetto di allacciamento stradale, fino al pozzetto di campionamento-ispezione al limite della proprietà privata, o - in mancanza di tali pozzetti - fino al confine con la proprietà privata, sono parte integrante della fognatura pubblica, e sono eseguiti dal Gestore del servizio, salvo accordo contrario con l'utente, con oneri a carico della proprietà, in seguito al rilascio di autorizzazione allo scarico o parere di conformità.

Le spese saranno comprensive degli eventuali oneri relativi all'ottenimento delle concessioni od autorizzazioni per i lavori da eseguirsi su suolo pubblico, su strade comunali, provinciali o statali, nonché all'ottenimento dei permessi per l'occupazione di sedi stradali, suolo pubblico o privato.

Su richiesta della proprietà, corredata da copia dell'autorizzazione allo scarico o parere di conformità completa di elaborati grafici, il Gestore del servizio potrà formulare un preventivo di spesa per la realizzazione dell'allacciamento.

Le opere verranno realizzate dal Gestore del servizio ad avvenuta sottoscrizione del preventivo di spesa, ed in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi necessari.

Il Gestore del servizio può consentire la realizzazione diretta delle opere di **allacciamento** da parte della proprietà nel rispetto di **proprie specifiche tecniche appositamente** individuate; in tal caso tutti gli oneri relativi all'ottenimento delle concessioni od autorizzazioni saranno a carico della stessa. Il Comune in qualità di Gestore si riserva la facoltà di verificare le modalità di esecuzione degli allacciamenti realizzati dai privati, il rispetto delle condizioni prescritte, ed eventualmente far disporre dal Dirigente dell'U.T.C. la demolizione e/o la ricostruzione delle opere realizzate in difformità.

Gli allacciamenti eseguiti dai privati saranno presi in carico ed acquisiti al patrimonio pubblico in seguito al collaudo o verifica tecnica di regolare esecuzione dell'opera da parte Comune o di altri Enti preposti.

#### **Art. 26 Attivazione dello scarico - sopralluogo tecnico**

Nelle fognature delle nuove urbanizzazioni l'attivazione degli scarichi privati è vincolata al positivo collaudo funzionale delle fognature di lottizzazione.

Nelle pubbliche fognature in carico all'Ente gestore, l'attivazione degli scarichi privati è subordinata alla presentazione di relazione asseverata di un tecnico abilitato in merito all'esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato, o al rilascio di nulla-osta del Gestore del servizio in seguito a sopralluogo tecnico richiesto dall'utente.

Al sopralluogo tecnico dovrà presenziare il proprietario o/

norme del presente Regolamento, con esclusione del Gestore del servizio da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati dall'impianto di scarico.

In caso di esito non favorevole della visita tecnica, il richiedente è tenuto ad adeguare le opere alle prescrizioni impartite.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, accertamenti, ed eventuali controlli analitici necessari all'istruttoria tecnica sono a carico del richiedente.

#### **Art. 27 Manutenzione delle fognature private**

Il proprietario dell'immobile e/o il titolare dell'attività è tenuto a mantenere funzionante ed efficiente la propria rete fognaria mediante estrazione del fango e della crosta dai pozzetti e delle vasche Imhoff o fosse settiche con frequenza utile a garantire il buon funzionamento delle stesse, compreso il lavaggio delle condotte sino all'innesto nella rete stradale.

### **TITOLO V**

#### **TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE**

##### **Art. 28 Conferimenti ammessi e forme di recapito**

Il recapito con autobotti di rifiuti liquidi all' impianto di depurazione del Gestore del servizio, è ammesso, previa sottoscrizione di apposita convenzione tra committente o trasportatore e Gestore del servizio, a condizione che siano costituiti da:

1. materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fosse settiche, vasche Imhoff, ecc.);
2. acque reflue che rispettano i valori limite della tabella allegata al Regolamento per gli scarichi industriali, fatta salva la concessione di deroghe a norma dello stesso regolamento;
3. materiali derivanti dalla rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Lo scarico dei rifiuti liquidi di cui sopra deve essere effettuato nell'area degli impianti in punti appositamente predisposti dal Gestore del servizio, alla presenza del personale del Gestore preposto alla conduzione degli impianti, e negli orari stabiliti.

##### **Art. 29 Cautele per il trasporto e lo scarico**

Il committente ed il trasportatore devono osservare le norme specifiche del D. Lgs 22/97. Durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, devono inoltre osservare tutte le prescrizioni impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che le operazioni siano causa di danni igienico - sanitari ed ambientali. In particolare saranno tenuti a dotarsi di attrezzature di pronto intervento idonee a limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali dei rifiuti e, se del caso, provvederanno tempestivamente ad informare gli organi preposti alla tutela igienico sanitaria ed ambientale.

attuare secondo le prescrizioni impartite dall'autorità competente.

#### **Art. 30 Controlli analitici relativi ai conferimenti**

Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile del Gestore del servizio, a campionamento per i controlli analitici del liquame e per la verifica di rispondenza di quanto conferito a quanto dichiarato nel formulario di trasporto. Il Gestore del servizio si riserva la facoltà di far sospendere lo scarico in qualsiasi momento, qualora ritenga che non sussistono le condizioni di ammissibilità del rifiuto liquido conferito.

### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

##### **Art. 31 Tariffa**

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, a qualunque uso adibiti, è dovuto al Gestore del servizio il pagamento di una tariffa per volume di acqua scaricata, ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

Ai sensi dell'art. 14 L. 36/1994, al fine della determinazione della tariffa, il volume di acqua scaricata è posto pari al volume di acqua fornita, prelevata, o comunque accumulata.

La quantificazione, l'imposizione, la riscossione ed il contenzioso relativi alla tariffa, sono soggetti alle disposizioni di legge vigenti.

##### **Art. 32 Tariffa per le acque reflue domestiche**

La tariffa riferita al servizio di fognatura è dovuta da tutti gli utenti che usufruiscono di scarichi di acque reflue domestiche allacciati alla pubblica fognatura ed è stabilita dall'Amministrazione comunale secondo le disposizioni vigenti.

La tariffa riferita al servizio di depurazione, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 36/94 e successive modifiche ed integrazioni, è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura come sopra definiti, anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

##### **Art. 33 Tariffa per le acque reflue industriali e domestiche assimilate**

La tariffa riferita al servizio di fognatura e di depurazione è dovuta da tutti gli utenti che usufruiscono di scarichi di acque reflue industriali e domestiche assimilate in pubblica fognatura.

La tariffa è commisurata alla quantità e qualità delle acque scaricate, in relazione ai costi sostenuti dal Gestore del servizio. Per le caratteristiche qualitative si fa riferimento alle rilevazioni del Gestore del servizio e/o alle comunicazioni degli utenti.

Per scarichi di acque reflue industriali assimilati alle domestiche, con caratteristiche



La tariffa è stabilita ed aggiornata periodicamente dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni vigenti.

#### **Art. 34 Tariffa per i conferimenti a mezzo autobotte ad impianto di depurazione**

Per il servizio di trattamento dei rifiuti liquidi conferiti a mezzo autobotte agli impianti di depurazione è dovuta una tariffa commisurata alla quantità e qualità degli stessi.

La tariffa viene determinata con apposito atto dalla Giunta Comunale qualora ci sia l'esigenza di attivare il servizio.

Nel caso di conferimento di rifiuti costituiti da acque reflue, la tariffa è quella corrispondente al servizio di depurazione di acque reflue domestiche o, a seconda del caso, di acque reflue industriali e domestiche assimilate.

#### **Art. 35 Addebiti vari**

Sono a carico del richiedente le spese di allaccio alla pubblica fognatura. Le spese di istruttoria sono composte da una quota fissa per gli aspetti amministrativi, e da una quota variabile definita in base alla complessità della valutazione tecnica che può prevedere accertamenti. Il Gestore del servizio determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, quale condizione di procedibilità della domanda e, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Il pagamento sarà effettuato in base ad accordi definiti in sede locale, privilegiando il principio della riscossione unica.

## **TITOLO VII**

### **CONTROLLO DEGLI SCARICHI E SANZIONI**

#### **Art. 36 Accertamenti e controlli**

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi delle pubbliche fognature, il Gestore del servizio, organizza un servizio di controllo, avvalendosi di proprio personale o di personale incaricato e/o di strutture private convenzionate. L'attività di controllo è finalizzata a:

- verifiche di corretta conduzione e manutenzione delle fognature ed impianti interni alle proprietà;
- verifiche qualitative e quantitative degli scarichi e dei prelievi da fonti diverse da pubblico acquedotto, per accertamenti in materia tariffaria e per il riscontro di conformità degli scarichi alle prescrizioni delle autorizzazioni. Verifiche di conformità degli impianti di fognatura privata interna alle proprietà ed esterna agli edifici per le parti di impianto determinanti le caratteristiche qualitative degli scarichi.

Il personale incaricato, è autorizzato a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento, e ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare:

del presente Regolamento e dell'autorizzazione allo scarico;

2. la quantità d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto;
3. le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, le materie prime lavorate e le fasi di lavorazione.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Di tutte le operazioni effettuate durante l'attività di controllo sarà redatto apposito verbale da consegnare in copia al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data di esecuzione dell'analisi affinché il titolare possa presenziarvi.

Il personale del Gestore del servizio addetto al controllo è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella sia obbligata a riferire, qualsiasi reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio od a causa del proprio servizio, dandone altresì notizia al Sindaco.

Le verifiche di conformità degli scarichi di acque reflue domestiche sono di norma effettuati nell'ambito degli accertamenti previsti dai regolamenti edilizi per le nuove costruzioni o ristrutturazioni ed organizzati dal Comune, con il coinvolgimento degli enti di volta in volta interessati.

#### **Art. 37 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico**

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del D.Lgs 152/99, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Comune, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono esser eliminate le irregolarità;
2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione in casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per motivi di somma urgenza, per gravi e comprovati motivi di rischio ambientale, il Gestore potrà adottare tutti i provvedimenti necessari, compresa la interruzione degli scarichi.

#### **Art. 38 Danno ambientale**

Chi in violazione alle disposizioni del presente Regolamento, provoca un danno alle acque, al suolo al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a provvedere agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno.

#### **Art. 39 Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando costituiscano violazione alle norme statali e regionali vigenti, sono sanzionate ai sensi delle medesime normative.

approvato costituisce violazione alle norme edilizie ed è assoggettabile alle sanzioni previste dalle stesse.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre, attraverso ordinanza, la demolizione e/o la ricostruzione delle opere realizzate in difformità al progetto approvato.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente concessi dall'autorità, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all'obbligo del risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 c.c.

In tutti i casi in cui sia stata constatata un'azione o un'omissione in violazione alle norme del presente Regolamento, il Comune può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 40 Applicabilità del diritto comune**

Per quanto non previsto dal Regolamento sono applicabili le norme legislative, i regolamenti e gli usi vigenti.

#### **Art. 41 Obbligatorietà e decorrenza**

Il Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso si intende accettato e fa parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, avendone l'utente presa visione.

L'utente ha diritto per sé e per ogni altro interessato ad averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

L'efficacia del presente Regolamento decorre a far tempo dal 15° giorno dalla data di affissione all'Albo Pretorio. Da tale data s'intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'utente oppure mediante altro mezzo che garantisca la pubblicità e la conoscenza di tali modifiche.